



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 02.04.2012

Oggetto. "Imposta Municipale Propria 2012 – Disposizioni ed aliquote"

L'anno **duemiladodici** addì **due** del mese di aprile alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ORDINARIA con l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	PRESENTI ASSENTI		PRESENTI ASSENTI
Fantozzi Vittorio	X	Lunardi Ugo	X
Galligani Luca	X	Carmignani Marco	X
Carrara Livio	X	Pieretti Sergio	X
Carrara Federico	X	Michi Silvio	X
Paciscopi Angelita	X	Nacchi Stefano	X
Tocchini Andrea	X	Capocchi Claudio	X
Paluzzi Massimiliano	X	Pallini Marco	X
Del Vigna Roberto	X	Bernardi Alessandro	X
Stefanini Emanuele	X		

Essendo legale il numero dei presenti il Sig. VITTORIO FANTOZZI in qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita i convenuti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Capo, Dott. ALBERTO CAPPELLO incaricato della redazione del verbale.

La seduta è pubblica.



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, ed in particolare gli articoli 8 e 9, disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

RILEVATO come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTO inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale l’aliquota viene ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO altresì il comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con il quale l'aliquota viene ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con possibilità per i Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinarsi come segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,96 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,5 per cento
a	Detta aliquota si applica anche a: - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
b	- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come	



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

	sopra indicate;	
2	- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,1 per cento
3	- fabbricati ad uso abitativo non utilizzati da soggetti aventi residenza e dimora nello medesimo immobile	1,06 per cento
4	- fabbricati ad uso abitativo locati da soggetto passivo d'imposta persona fisica con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della L. n. 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede	0,86 per cento

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

RITENUTO, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00= la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

DATO ATTO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

RILEVATO che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

PRECISATO che l’importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00=), non può superare l’importo massimo di Euro 400,00=;

RITENUTO, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di “abitazione principale”, di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Montecarlo entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00= di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

RITENUTO altresì stabilire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso all’uopo rinviando alla tabella dei valori allegata alla propria deliberazione n. 6 del 18/03/2011;

VISTO il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 30.06.2012;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1) **di stabilire**, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

Aliquota ordinaria nella misura del	0,96 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate Detta aliquota si applica anche a: - ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	0,50 per cento
2	- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;	0,1 per cento
3	- fabbricati ad uso abitativo non utilizzati da soggetti aventi residenza e dimora nello medesimo immobile	1,06 per cento
4	- fabbricati ad uso abitativo locati da soggetto passivo d'imposta persona fisica con contratto concordato, ai sensi dell'art.	0,86 per cento



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

2, comma 3, della L. n. 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della L. n. 392/78 sull'equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede	
---	--

- 2) **di dare atto** che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
- 3) **di stabilire** nella misura di Euro 200,00= la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);
- 4) **di dare atto** altresì:
- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
 - che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00=), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00=;
 - che per abitazione principale, intesa dal legislatore, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- 5) **di stabilire**, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (ex casa coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Montecarlo entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine, verrà applicata la sanzione di Euro 51,00= di cui all'art. 14, comma 3, del



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

D.Lgs. n. 504/1992;

- 6) **di stabilire**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art 59, comma 1, lett.g) del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, che i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sono quelli indicati nella tabella allegata alla propria deliberazione n. 6 del 18/03/2011 cui con la presente si rinvia;
- 7) **di dare atto** che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;
- 8) **di provvedere** ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9) **di provvedere** altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.”

CONSIDERATO che la materia del presente atto rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, per le quali sussiste una competenza esclusiva di questo Collegio;

VISTO il parere di regolarità tecnica-contabile del titolare d'area interessato, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2002, n. 2;

PASSA a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.17
Votanti:	n.17
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. 5 (i Consiglieri Michi, Nacchi, Capocchi, Pallini e Bernardi)
Astenuti:	n. //

D E L I B E R A

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare dell'Area "Finanziaria";
- DI DARE ATTO:
- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato reso dal competente organo, il parere che si allega al presente atto, sotto la lettera A);
- che notizia dell'assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

- che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo on-line del Comune (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- che il presente deliberato sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, nonché all' Albo Pretorio per meri scopi notiziali;

Il Presidente vista l'urgenza di dare attuazione al provvedimento propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:

Presenti:	n.17
Votanti:	n.17
Voti favorevoli:	n.12
Voti contrari:	n. 5 (i Consiglieri Michi, Nacchi, Capocchi, Pallini e Bernardi)
Astenuti:	n.//

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

acc. (a)



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

AREA FINANZIARIA

Oggetto: "Imposta Municipale Propria 2012. Disposizioni e aliquote"

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile - art. 49 comma 1 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.


La sottoscritta Tiziana Benedetti, titolare dell'Area Finanziaria;

- Visti gli atti d'ufficio;
- Vista la proposta in oggetto;
- Visto il D. Lgs. 267/00.

**esprime
parere favorevole**

ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, sulla proposta in oggetto.

Lì, 02.04.2012



Il Responsabile
Rag. Tiziana Benedetti



**Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Vittorio Fantozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Cappello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo online il **17 APR 2012** e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecarlo, li **17 APR 2012**

Il Responsabile del Procedimento
F.to Cinzia Carrara

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Montecarlo, li **17 APR 2012**




Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

Cinzia Carrara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **14 MAG 2012** ai
sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara



Cinzia Carrara